



ALFA s.r.l. - 21100 VARESE - Piazza Libertà, 1

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO

Captazione, adduzione, potabilizzazione e
distribuzione acqua potabile

4 Agosto 2016

indice

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- art 1 Ambito di applicazione del regolamento
- art 2 Oggetto del regolamento
- art 3 Finalità del regolamento
- art 4 Definizioni
- art 5 Competenze
 - 5.1 Competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito
 - 5.2 Competenze del Gestore
 - 5.3 Competenze dell'Utente finale
 - 5.4 Competenze della Provincia
 - 5.5 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale
- art 6 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Capitolo 2

DISCIPLINA DELLE FORNITURE

- art 7 Obbligo installazione del contatore

Capo 1 forniture per uso pubblico

- art 8 Disciplina delle forniture per uso pubblico
- art 9 Realizzazione di allacciamenti per uso pubblico,
- art 10 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

Capo 2 forniture per uso privato

- art 11 Disciplina delle forniture per uso privato
- art 12 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche servite
- art 13 Soggetti legittimati alla richiesta
- art 14 Divieto di rivendita dell'acqua
- art 15 Richiesta di allacciamento
- art 16 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di rete idrica
- art 17 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
- art 18 Preventivo
- art 19 Contratti per la fornitura dell'acqua
 - 19.1 Forniture provvisorie di acqua
- art 20 Voltura dell'utenza idrica
- art 21 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua
- art 22 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
- art 23 Riattivazione dell'utenza idrica
- art 24 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore
- art 25 Reti di acque non destinate al consumo umano
- art 26 Prelievi abusivi

Capitolo 3

DISPOSIZIONI TECNICHE

- art 27 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche
- art 28 Installazione del contatore
- art 29 Custodia del contatore
- art 30 Spostamento del contatore
- art 31 Pressione di consegna
 - 31.1 Limitatori di pressione
- art 32 Verifica del livello di pressione

- art 33 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
 - 33.1 Riclassificazione dell'allacciamento esistente
- art 34 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche private
- art 35 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
 - 35.1 Suddivisione degli impianti interni
 - 35.2 norme transitorie
- art 36 Impianti di sollevamento
- art 37 Serbatoi
- art 38 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
- art 39 Modifiche degli impianti idrici privati a valle del punto di consegna
- art 40 Vigilanza impianti ed apparecchi

Capitolo 4

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

- art 41 Criteri di fatturazione dei consumi
- art 42 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate
- art 43 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente
- art 44 Perdite, danni, responsabilità
- art 45 Pagamento dei consumi delle utenze
- art 46 Sospensione, irregolarità del servizio e controversie
- art 47 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente finale
- art 48 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto
- art 49 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti
- art 50 Comunicazioni e reclami
- art 51 Addebiti in caso di ritardato pagamento
- art 52 Addebiti vari

Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER UTENZE PARTICOLARI

- art 53 Contratti di utenza preesistenti

Capitolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

- art 54 Controversie e reclami
- art 55 Modifiche del rapporto
- art 56 Disposizioni finali e transitorie

Allegati

- Allegato A: schema impianti interni a valle del punto di consegna
- Allegato B: caratteristiche contatori
- Allegato C: specifica tecnica disconnettore a zona

Capitolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione ai fini della fornitura dell'acqua potabile nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese.

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici), del DPCM 04 marzo 1996: Disposizioni in materia di risorse idriche, nonché della Deliberazione AEEGSI 655/2015/r/idr, il Gestore definisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi a tutela degli Utenti.

ART 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto esercizio delle reti e degli impianti del servizio di acquedotto affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il servizio di acquedotto, comprese le reti e gli impianti ad esse connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Ente di Governo dell'Ambito
 - Gestore del servizio di acquedotto
 - Utente del servizio di acquedotto
- d) la classificazione degli insediamenti e quindi delle utenze allacciate al servizio di acquedotto;
- e) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del servizio di acquedotto da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- f) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore acquedottistico;
- g) le competenze in materia di controllo e sorveglianza.

Non sono oggetto del presente Regolamento le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART 3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di acquedotto ed i rapporti fra Utente finale, Gestore e Ente di Governo dell'Ambito, al fine di:

- fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
- tutelare la funzionalità e promuovere l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
- promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.

ART 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- **Accettazione del preventivo:** è l'accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo;
- **Acquedotto:** è l'insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica; La competenza è in carico al Gestore e termina al punto di consegna.
- **Adduzione:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;
- **Addebito diretto in conto corrente bancario o postale:** pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
- **Acque destinate al consumo umano:** acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna, in bottiglie o contenitori;
- **Acque per usi non potabili:** acque recuperate direttamente dall'Utente finale o fornite tramite apposita rete dal Gestore, destinate ad usi compatibili;
- **Addebiti/accrediti diversi:** Comprendono gli addebiti/accrediti diversi da quelli per la fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e dalla quota fissa. Sono, ad esempio: i contributi di allacciamento alla rete, il deposito cauzionale o gli interessi di mora o, per gli accrediti, eventuali indennizzi previsti dalla AEEGSI o dalla Carta dei Servizi. In bolletta deve sempre essere evidenziato a cosa si riferiscono. A seconda della loro tipologia possono essere soggetti o meno all'Iva.
- **Allacciamento idrico:** è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna;
- **Articolazione tariffaria:** elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari, questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
- **Attivazione della fornitura:** si intende la prima fornitura al punto di consegna previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;
- **Autolettura:** E' la rilevazione da parte dell'utente finale della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore e comunicata al gestore, affinché lo utilizzi per la fatturazione;
- **Autorità (AEEGSI):** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
- **Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito):** è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. n.152/06, come integrato dall'art. 7 del d.l. n. 133/14 convertito nella legge n. 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione;
- **Bonus acqua** E' uno strumento per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'acqua. In bolletta si presenta come una componente tariffaria negativa (ossia un importo a favore dell'utente).
- **Carta dei servizi (Carta del Servizio Idrico Integrato):** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti finali e gestore del SII;
- **Codice di rintracciabilità** è il codice, comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
- **Conguaglio:** procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura del contatore, è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- **Contatore (misuratore):** è il dispositivo posto in opera in prossimità del punto di consegna dal Gestore e a carico del Cliente finale e finalizzato alla misura dei volumi consegnati;
- **Contatore accessibile:** Misuratore accessibile è il misuratore per cui l'accesso al segnante del contatore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Contatore non accessibile:** è il contatore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata ;
- **Contatore parzialmente accessibile:** è il contatore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso al luogo dove il misuratore è installato;

- **Contratto di fornitura:** atto stipulato fra l'Utente finale, utilizzatore della risorsa idrica, ed il Gestore che impegna al rispetto del presente Regolamento;
- **Consumi rilevati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, tra due letture del contatore rilevate o autoletture: sono pertanto pari alla differenza tra i numeri indicati dal contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o dell'ultima autolettura) ed i numeri indicati dal dal contatore al della precedente lettura rilevata (o della precedente autolettura).
- **Consumi fatturati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. Possono essere diversi dai consumi rilevati, quando ai consumi rilevati viene aggiunta una parte di consumi stimati, dall'ultima lettura o autolettura, fino all'emissione della bolletta.
- **Consumi stimati** Sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate dal contatore o autoletture, basandosi sulle migliori stime dei consumi storici dell'utente disponibili al gestore.
- **Deposito cauzionale** È una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni stabilite da AEEGSI.
- **Derivazione:** prelievo di acqua da una condotta o dall'ambiente;
- **Disconnessione:** separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;
- **Disconnettore:** valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, quando in quest'ultima la pressione è temporaneamente minore di quella della rete (privata) inquinata cioè che ha (o può avere) perso le sue qualità sanitarie ed igieniche d'origine. Il disconnettore ha quindi la funzione di proteggere la rete di distribuzione dell'acqua potabile dagli eventuali ritorni da condotte o da apparecchi che pur alimentati o reintegrati con acqua d'acquedotto (impianti tecnici e apparecchiature civili ed industriali) ne modificano (o ne possono modificare) in qualsiasi modo le caratteristiche originali di potabilità. La funzione di disconnessione è svolta anche in caso di guasto del disconnettore.
- **Disdetta (cessazione):** è la disattivazione del punto di consegna a seguito della richiesta di cessazione del contratto di fornitura da parte dell'utente finale con sigillatura o rimozione del misuratore;
- **Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;
- **Richiesta d'allacciamento:** richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- **Ente di governo dell'ambito (EGA)** è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all'articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
- **Gestore:** è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; (La società incaricata con Delibera n. 45 del 16/06/2015 dell' EGA della gestione del Servizio Idrico Integrato è ALFA Srl). Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;
- **Impianto di distribuzione domestico (impianto dell'utente finale):** le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra il punto di consegna (quest'ultimo escluso) e i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano;
- **Interruzione del servizio:** è l'evento che coinvolge uno o più utenti finali e che ha come conseguenza l'interruzione dell'erogazione del servizio agli utenti finali medesimi;
- **Lettura del contatore:** è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del contatore (misuratore);
- **Minimo contrattuale impegnato** È un quantitativo di metri cubi di acqua che, per le sole utenze per altri usi, l'utente è tenuto a pagare indipendentemente dall'effettivo consumo, se ciò è previsto dal Regolamento di utenza.
- **Misura:** è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione per 5 anni dei dati di misura volumetrici validati, relativi ai punti di consegna della risorsa idropotabile alle utenze, in ciascuna sezione di acquedotto, e dei dati di misura relativi ai punti di scarico degli utenti industriali è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione, verifica, adeguamento e rimozione, nonché della telegestione;
- **Metro cubo:** il metro cubo (mc) è l'unità di misura generalmente utilizzata per indicare i consumi di acqua. 1 mc equivale a 1000 litri;

- **Morosità** È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
 - **Oneri di perequazione** Si tratta di addebiti, a carico di tutti gli utenti del servizio o di tutti gli utenti che fanno parte di una certa tipologia. Servono a compensare costi sostenuti nell'interesse generale del sistema, ad esempio per sostenere interventi di solidarietà in caso di calamità naturali o per le agevolazioni sociali.
 - **Perdita occulta:** è un guasto non rilevato che interviene a valle del punto di consegna e che porta alla dispersione della risorsa idrica;
 - **Portata:** misura della quantità d'acqua che attraversa la condotta/contatore nell'unità di tempo;
 - **Pozzetto:** manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
 - **Preventivo:** è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente/utente finale per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione;
 - **Punto di consegna:** è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale. L'acqua fornita si intende consegnata a tutti gli effetti all'utente alla bocca di uscita della valvola a sfera posta dopo il contatore.
 - ✓ In prossimità del punto di consegna è installato il misuratore dei volumi (contatore);
 - ✓ In caso di fornitura a forfait il punto di consegna è da individuare all'uscita dell'organo di intercettazione posto sulla tubazione stradale o sull'allacciamento idrico.
- Al punto di consegna sarà installato un dispositivo atto ad evitare ritorni di acqua nella condotta di distribuzione o di allacciamento.
- **Potabilizzazione:** è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;
 - **Quota fissa** È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato.
 - **Riattivazione:** ripristino dell'alimentazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
 - **Sigillo di garanzia:** segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
 - **Servizio idrico integrato (SII):** è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII;
 - **Sospensione della fornitura:** temporanea chiusura/riduzione della erogazione della risorsa idrica;
 - **Subentro** è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo;
 - **Sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal Gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi;
 - **Variazione nel contratto di fornitura:** si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla modifica delle condizioni in vigore;
 - **Tipologia d'uso potabile,:** come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è la tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
 - ✓ uso civile domestico;
 - ✓ uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
 - ✓ altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo;
 - **Unità abitativa:** unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare;
 - **Unità immobiliare:** ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L'unità Immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
 - **Utente** è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti;
 - **Utente finale** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII; Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
 - **Utente residente:** è la persona fisica che ha la dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di

fornitura stipulato con il Gestore;

- **Utente non residente:** tutti gli altri utenti.
- **Utenze aggregate:** utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura. Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all'art. 43 comma 4;
- **Utenze condominiali:** particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge;
- **Utenze preesistenti:** utenze trasferite dai precedenti Gestori alla data di approvazione del presente Regolamento;
- **Verifica del gruppo di misura (contatore) :** è l'attività finalizzata a verificare il funzionamento del gruppo di misura (contatore) in conformità alla normativa tecnica e metrologica vigente;
- **Verifica della pressione di fornitura:** è l'attività finalizzata a verificare la conformità del valore di pressione nel punto di consegna.
- **Voltura dell'utenza idrica:** è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

ART 5 COMPETENZE

5.1 Competenze dell'Ente di Governo dell'Ambito (EGA)

La Legge conferisce all' EGA compiti, che possono essere così individuati:

pianificazione: effettua la ricognizione di strutture ed impianti; approva il programma degli interventi (Piano d'Ambito) inteso come strumento di attuazione delle scelte strategiche dell'Ambito.

Il Piano d'Ambito si articola in:

- analisi dello stato attuale dei servizi e degli impianti;
- definizione dei livelli di servizio e della evoluzione della domanda;
- strategia e progetti futuri;
- piano finanziario (investimenti e risorse);
- modello gestionale e organizzativo;
- quadro tariffario;
- verifiche periodiche;

affidamento del Servizio Idrico: individua il nuovo Gestore e gli affida il Servizio;

regolazione: detta norme per il corretto funzionamento della gestione del Servizio Idrico Integrato;

controllo: controlla il Servizio e l'attività del gestore al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi ed i livelli di qualità previsti dal Piano d'Ambito; valuta l'andamento economico e finanziario della gestione e definisce il complesso delle attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano; assicura la corretta applicazione delle tariffe.

5.2 Competenze del Gestore

Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione stipulata con l'EGA, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:

la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);

la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Rete di Pubblico Acquedotto,

la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);

la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);

il servizio di call center e pronto intervento;

il controllo della qualità delle acque immesse in Rete;

la gestione dei contatori;

la definizione di specifiche tecniche integrative per la realizzazione degli impianti privati a valle del punto di consegna da allacciare alla rete di Pubblico Acquedotto.

5.3 Competenze dell'Utente finale

All'Utente finale compete in particolare:

il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
il pagamento della tariffa adottata dall'EGA ai sensi della normativa vigente.

5.4 Competenze della Provincia

Alla Provincia compete:

il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;

la verifica dell'idoneità dei contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l'applicazione dei sigilli di controllo.

5.5 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

L'Azienda Sanitaria Locale (d'ora in poi A.S.L.) è il soggetto cui competono i controlli esterni di cui all'art.8 del D.Lgs. n. 31/2001 e s.m.i, per la verifica della qualità dell'acqua distribuita.

ART 6 GARANZIE PER IL RISPETTO DELLA QUALITÀ DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.

Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.31/2001 e s.m.i.

Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con l'A.S.L., secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.

Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

Capitolo 2

DISCIPLINA DELLE FORNITURE

ART 7 OBBLIGO INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

Tutte le utenze devono essere dotate di contatore al fine di perseguire un duplice scopo¹:

- assicurare che le quantità consumate ed erogate siano oggetto di misurazione effettiva ed efficace e che non siano più applicabili sistemi a forfait di quantificazione dei volumi consumati, prelevati e restituiti nell'ambiente, che per loro natura ostano la sensibilizzazione del consumatore alle quantità utilizzate e alla sua responsabilizzazione a conseguire anche autonomamente obiettivi di risparmio idrico ed economico.

e quindi di conseguenza:

- sensibilizzare l'utente del servizio idrico integrato in termini di consapevolezza dell'incidenza antropica, e quindi anche individuale, sul consumo del patrimonio idrico globale e dell'impatto ambientale intergenerazionale.

Capo 1 forniture per uso pubblico²

ART 8 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO PUBBLICO

Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.

Rientrano in tale tipologia le forniture identificate come tipologia d'uso "civile non domestico" ed effettuate a:

- Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane ecc.);
- Associazioni senza scopo di lucro;
- Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
- Strutture sanitarie e socio assistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

ART 9 REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO

La realizzazione degli allacciamenti idrici, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese della Amministrazione richiedente, a fronte del pagamento degli oneri indicati nel preventivo.

ART 10 PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall'alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento d'incendi.

¹ Cfr. Comunicazione CE 673(2012) Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee

² Alla data di emissione del presente Regolamento la fatturazione dell'acqua potabile utilizzata ai fini dell'innaffiamento di giardini o a fini irrigui sarà effettuata al netto dei canoni di fognatura e depurazione. Le utenze pre-esistenti rimangono invece in esercizio tal quali.

L'accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione della penale prevista all'art. 51 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a), e b).

Capo 2 forniture per uso privato³

ART 11 DISCIPLINA DELLE FORNITURE PER USO PRIVATO

Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti categorie di Utenza (appartenenti alle tipologie d'uso "civile domestico" e "altri usi"):

- per uso civile domestico – è considerata tale l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa, di norma intestata a persona fisica, suddivisi per residenziali e non residenziali;
- per uso agricolo/zootecnico - è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa agricola e per l'abbeveramento del bestiame;
- per uso innaffiamento - è considerata tale la fornitura di acqua destinata ai fini dell'innaffiamento di giardini o a fini irrigui;
- per uso commerciale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa commerciale;
- per uso artigianale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa artigianale;
- per uso industriale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa industriale;

L'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata, nel caso di utenza singola, sulla base dell'uso prevalente.

Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria. In caso di impianti antincendio esistenti non dotati di contatore sarà applicata dal Gestore una quota fissa in funzione del diametro della bocca antincendio. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo.

E' fatta salva la possibilità da parte del Gestore di richiedere l'installazione di un contatore a cura del Gestore stesso e a carico dell'Utente finale.

Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione della Autorità d'Ambito.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dal competente EGA.

ART 12 FORNITURA DELL'ACQUA SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE SERVITE

La realizzazione degli allacciamenti idrici, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese del

³ Vedi nota 2.

richiedente, a fronte del pagamento degli oneri indicati nel preventivo.

Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione dell'acqua ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.

ART 13 SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene:

- al proprietario o alla persona che occupa l'immobile sulla base di un titolo legale;
- all'amministratore, o persona allo scopo delegata, nel caso di utenza aggregata;
- alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura.

Il richiedente dovrà presentare al Gestore idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.

ART 14 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

E' fatto assoluto divieto all'Utente finale di rivendere l'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente ed il pagamento della penale di cui al successivo art. 51 comma 1 lettera a), del presente Regolamento.

La possibilità di rivendere l'acqua ad altri subfornitori (utenti) è consentita solo al Gestore previa autorizzazione dell'EGA.

ART 15 RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata agli uffici territoriali del Gestore (Ufficio Clienti) tramite i canali previsti dall'AEEGSI o dalla "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".

ART 16 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVviste DI RETE IDRICA

Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di rete idrica, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.

Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.

Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'EGA tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 17 DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA

Il rifiuto della fornitura potrà essere apposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di soddisfare le richieste (es: aumento della pressione in rete.)

Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile domestico, è facoltà del Gestore, rifiutare lo stesso ove si verifichi l'impossibilità di garantire la fornitura per gli usi civili domestici.

Nel caso si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio che non consentano il mantenimento del livello minimo di servizio per gli usi civili domestici in essere, è facoltà del Gestore, revocare la fornitura già concessa.

ART 18 PREVENTIVO

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso così come previsto dalla AEEGSI o dalla “Carta del Servizio Idrico Integrato”

Nel preventivo saranno indicati gli elementi definiti dall’ AEEGSI, che all’atto della pubblicazione del presente Regolamento comprendono⁴ :

- *il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;*
- *il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;*
- *i dati identificativi del richiedente;*
- *il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;*
- *la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;*
- *la data di invio del preventivo al richiedente;*
- *la tipologia d’uso;*
- *l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dal presente RQSII, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;*
- *l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento d’utenza;*
- *l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;*
- *la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto;*
- *l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;*
- *la durata di validità del preventivo;*
- *il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.*

ART 19 CONTRATTI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento e della “Carta del Servizio Idrico Integrato”. E' fatto obbligo all'Utente finale di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura si intende stipulato con l'attivazione della fornitura.

Art. 19.1 Forniture provvisorie di acqua

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore. L'erogazione della fornitura è subordinata al pagamento di tutti gli oneri richiesti dal Gestore.

ART 20 VOLTURA DELL'UTENZA IDRICA

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, da disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.

Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.

⁴ Deliberazione AEEGSI 655/2015: Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (rqsii)

In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali con il precedente Utente finale; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Si ha altresì voltura quando in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).

In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale con le modalità e le tempistiche previste dalla AEEGSI o dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”, ovvero (alla data di emissione del presente documento) 5 gg.lavorativi.

Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.

La voltura dell'utenza idrica decorre dallla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente Finale.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati dal momento della cessazione a quello dell'effettiva restituzione.

ART 21 DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DELL'ACQUA

I contratti per la fornitura dell'acqua (ad eccezione delle forniture provvisorie) hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o accordi diversi per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

ART 22 MODALITÀ PER IL RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore (Ufficio Clienti) nelle modalità indicate dall'AEEGSI o riportate nella “*Carta del Servizio Idrico Integrato*”.

La disdetta comporta, a carico del richiedente, la chiusura del contatore o la sua rimozione nel caso il contatore stesso sia posizionato “in batteria”, la chiusura del contatore o la sua rimozione e di norma (ma comunque a insindacabile giudizio del Gestore) il taglio dell'allacciamento idrico nel caso di utenza singola in servizio.

La prestazione viene eseguita entro gli standard di qualità previsti dall'AEEGSI o dalla “*Carta del Servizio Idrico Integrato*” e la stessa dà luogo alla cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale;

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un contratto deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

ART 23 RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

ART 24 VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE, SOSTITUZIONE O VERIFICA DEL CONTATORE

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, provvede alla compilazione di un apposito modulo che deve essere sottoscritto anche da parte dell'Utente finale.

Su tale modulo saranno indicati i dati previsti dall'AEEGSI, ovvero (alla data di emissione del presente documento) nella Deliberazione 655/2015.

ART 25 RETI DI ACQUE NON DESTINATE AL CONSUMO UMANO

In presenza di una rete pubblica alimentata da acque di recupero o comunque captate da fonti non destinate all'uso potabile gestita dal Gestore, l'Utente finale a fronte della stipula di contratto di fornitura, potrà richiedere l'allacciamento secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso.

ART 26 PRELIEVI ABUSIVI

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'Utente finale, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (art. 11 comma 1 lettera c), saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 51 comma 1 lettera b) del presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente finale.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'Utente alla tariffa per tempo vigente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

Capitolo 3

DISPOSIZIONI TECNICHE

ART 27 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE

Fatti salvi eventuali obblighi di servitù di passaggio il confine fra suolo pubblico e privato, il punto di consegna (PDC) delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.

Le reti idriche comprendono le condutture di adduzione, trasporto, distribuzione, gli allacciamenti idrici ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche o private, ad uso pubblico o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le condutture sono di proprietà esclusiva del Gestore, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi. Le reti idriche del Gestore si estendono dalla bocca di mandata dei pozzi sino al punto di consegna (pdc). La presenza di dette condotte costituisce servitù a carico dei fondi interessati.

Gli interventi sulle condutture idriche sono di competenza esclusiva del Gestore il quale si riserva il diritto di eseguire lavori di riparazione e di manutenzione sulle condutture in ogni momento, ovunque le stesse siano posate, fatti salvi gli oneri e le limitazioni stabiliti nei casi di particolari convenzioni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio, di appoggio o di infissione sulla sua proprietà, a favore delle reti idriche e degli impianti connessi del Gestore.

Data la natura dei lavori, qualora il Gestore a suo insindacabile giudizio, ne ravvisasse l'urgenza i lavori su strade e fondi privati possono essere effettuati senza preavviso ai proprietari degli stessi.

Gli impianti interni realizzati a valle del punto di consegna sono di proprietà dell'Utente finale che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.

Gli impianti interni a valle del pdc devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e sottoposti a manutenzione secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.

ART 28 INSTALLAZIONE DEL CONTATORE

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'Utente finale, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.

I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.

L'Utente finale deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni eventualmente fornite dal Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura.

L'Utente deve predisporre lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura secondo le specifiche del Gestore, fermo restando la possibilità del Gestore di fornire a spese dell'Utente finale l'alloggiamento stesso.

La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell'Utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione.

Il Gestore ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche dello sportello del vano di alloggiamento del contatore alle quali l'Utente ha l'obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell'Utente, nel caso di espressa richiesta.

Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente finale e concordate con il Gestore.

In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente finale dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'Utente finale, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

ART 29 CUSTODIA DEL CONTATORE

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'Utente finale è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente finale, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'Utente finale verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.

Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente finale, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore.

L'Utente finale deve pertanto provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare l'Utente finale deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Qualora l'Utente finale rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente finale.

Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente finale, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente finale o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Nei casi di interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente finale) il Gestore provvederà ad

informare successivamente l'Utente stesso lasciando copia del verbale di sostituzione nella cassetta postale o inviandone copia tramite servizio postale, o via telematica.

ART 30 SPOSTAMENTO DEL CONTATORE

I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.

Il Gestore ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente finale sia per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'Utente finale, sia per esigenze evidenziate dal Gestore.

L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'Utente finale di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio.

ART 31 PRESSIONE DI CONSEGNA

a) La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento ed è in generale compresa fra un minimo di 1,5 bar ad un massimo di 7 bar al punto di consegna in regime statico e rapportato al piano campagna.

b) Per le nuove utenze attivate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la pressione di consegna dovrà essere compresa fra 1,5 bar e 7 bar misurati al punto di consegna e rapportato al piano campagna nelle normali condizioni di esercizio, a meno di diversa ed esplicita indicazione sul contratto per le utenze poste in condizioni sfavorevoli rispetto gli impianti di approvvigionamento acquedottistico.

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente indicate in contratto.

E' facoltà dell'utente installare apparecchiature di soprelevazione o riduzione della pressione nei limiti e nei modi previsti dal presente regolamento.

Art. 31.1 Limitatori di pressione

Il Gestore è tenuto, a garanzia del corretto funzionamento del contatore, ad inserire nella derivazione un limitatore di pressione commisurato alle massime prestazioni del contatore, nel rispetto delle pressioni stabilite nel presente Regolamento.

ART 32 VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE

L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente finale previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dall'AEEGSI o dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente finale è tenuto al pagamento del un corrispettivo previsto dal tariffario di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

Nel caso vi sia presenza di un contatore ad uso innaffiamento in abbinamento ad un contatore relativo ad una categoria di cui agli artt. 8,11, la verifica del livello di pressione avverrà solo ed esclusivamente su questi ultimi escludendo dal funzionamento il contatore ad uso innaffiamento.

Per tale motivo i livelli di pressione di cui al precedente articolo non trovano applicazione sui contatori ad uso innaffiamento e gli stessi possono venire installati su un allaccio già esistente e dotato di contatore senza necessità di revisione dei parametri di dimensionamento dell'allacciamento.

ART 33 NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Spetta al Gestore:

- stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro dell'allacciamento idrico e del contatore, in relazione alla portata richiesta dall'Utente finale o consentito dal Gestore stesso;
- scegliere il luogo per la costruzione dell'allacciamento idrico e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'Utente finale;
- l'esecuzione dei lavori di allacciamento dalla rete stradale fino al punto di consegna dopo aver ricevuto il pagamento stabilito nel preventivo concordato e le eventuali autorizzazioni da fornire a carico del richiedente.

Gli allacciamenti idrici saranno realizzati dal Gestore in conformità alle proprie specifiche tecniche.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di modifica o eliminazione di allacciamento esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.

Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente finale secondo quanto previsto dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato".

Qualora la posa di nuove condutture di trasporto e distribuzione su proprietà private comporti la demolizione di manufatti e di pavimentazioni, il Gestore è tenuto al ripristino originario di qualsiasi manomesso.

Demolizioni dovute a lavori di manutenzione sulle condotte già in esercizio comportano al Gestore l'obbligo di ripristinare allo stato in cui si trovavano i manufatti al momento della posa.

Art. 33.1 Riclassificazione dell'allacciamento esistente

Le tubazioni di allacciamento idrico possono essere nel tempo riclassificate come condotte di distribuzione qualora le condizioni di esercizio dovessero permetterlo (es: un suo prolungamento per chiusura ad anello, cambiamento della strada da privata a comunale, ecc.).

ART 34 UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE PRIVATE

Le opere realizzate a valle del punto di consegna, sono di proprietà dell'Utente finale, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Le tubazioni a valle del contatore, collocate a cura dell'Utente finale in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, sotto passare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna e la relativa manutenzione a garanzia del mantenimento delle caratteristiche di potabilità dell'acqua sono eseguiti a cura e spese dell'Utente finale nel rispetto delle normative vigenti.

Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

ART 35 COLLEGAMENTI DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI

Gli impianti a valle del contatore devono essere progettati e realizzati secondo le norme di buona tecnica e/o leggi vigenti

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 35.1 Suddivisione impianti interni

Gli impianti si intendono suddivisi per tipologia nel seguente modo:

Tipologia 1

- a) impianti per uso potabile
- b) impianti per uso alimentare
- c) impianti per uso sanitario
- d) impianti per usi alimentari in cicli artigianali e industriali (es. gelaterie, pastifici, etc)
- e) impianti di sopra elevazione della pressione con serbatoio a pelo libero

Tipologia 2

- a) impianti di raffreddamento di lavorazioni industriali artigianali
- b) impianti di condizionamento a ciclo chiuso
- c) impianti per generatori industriali di vapore
- d) impianti per il riscaldamento di ambienti (riscaldamento autonomo, centralizzato, industriale, artigianale, commerciale)

Tipologia 3

- a) impianti per usi non alimentari in cicli di trasformazione industriale (candeggio, tintoria)
- b) impianti di attività industriali/artigianali/commerciali che utilizzano l'acqua fornita dal civico acquedotto per usi diversi dal potabile e non rientranti nella tipologia 2
- c) impianti di sopraelevazione della pressione senza serbatoio a pelo libero e comunque in tutti gli edifici con altezza superiore a 9 mt di gronda
- d) impianti di attività industriali, artigianali, commerciali con cicli di produzione che prevedono l'uso dell'acqua in trattamento di fumi, di rifiuti solidi e liquidi, per preparazione di soluzioni con sostanze nocive o pericolose per la salute
- e) impianti di depurazione acque e/o trattamento
- f) impianti per ospedali, cliniche e laboratori di igiene
- g) impianti per laboratori chimici
- h) impianti per laboratori fotografici
- i) impianti per lavanderie e tintorie
- j) impianti di demineralizzazione o dolcificazione

Tipologia 4

- a) impianti per piscine, saune, etc

Tipologia 5

- a) impianti per uso innaffio di giardini di abitazioni

Tipologia 6

- a) impianti di irrigazione ad uso agricolo

Tipologia 7

- a) impianti per usi agricoli diversi dall'irrigazione

Tipologia 8

- a) impianti antincendio, comprese eventuali riserve idriche

Tipologia 9

- a) impianti in aree ove esistono diversi tipi di fornitura (es. pozzi privati)

Art. 35.2 Norme transitorie

Per quanto concerne gli impianti interni identificati nella tipologia 1, si accettano nello stato di esistenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti esistenti relativi alle tipologie 2,3,4,5,6,7,8 dello stesso articolo dovranno essere eventualmente modificati ed adeguati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli impianti esistenti di sopraelevazione della pressione, sia per quanto riguarda le modalità di captazione, sia relativamente all'ubicazione delle apparecchiature, dovranno essere poste in regola in occasione di interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione di parti consistenti salvo l'installazione del dispositivo di disconnessione da prevedere comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La disconnessione di reti interne non omogenee deve essere effettuata entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART 36 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

ART 37 SERBATOI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

In relazione sia ai nuovi impianti a valle del punto di consegna, sia agli impianti esistenti questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri previsti dalle eventuali specifiche tecniche integrative del Gestore e/o dell'ASL.

ART 38 INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.

Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.

Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.

Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente finale non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

ART 39 MODIFICHE DEGLI IMPIANTI IDRICI PRIVATI A VALLE DEL PUNTO DI CONSEGNA

Gli impianti privati in genere ed in particolare quelli provvisti di sollevamento, serbatoi d'accumulo, o disconnettori di cui ai precedenti art 36 art. 37, e art. 38 dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

L'EGA ed il Gestore si riservano il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e possono ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.

In caso di inadempienza il Gestore, ha la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente finale non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

ART 40 VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI

L'EGA ed il Gestore hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua a valle del punto di consegna. Tali ispezioni sono effettuate da personale incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati dell' EGA e del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata.

- a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
- b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001;
- c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
- d) per le periodiche verifiche dei consumi.

Il Gestore può disporre l'eventuale adeguamento dell'impianto privato in caso riscontri la non corrispondenza alle norme di qualità di sicurezza e di buona tecnica. In caso di opposizione o di ostacolo, previa diffida scritta, può sospendere l'erogazione del servizio, fino a quando sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.

Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.

Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nei termini stabiliti nel presente Regolamento o nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Capitolo 4

DISPOSIZIONI TARIFFARIE

ART 41 CRITERI DI FATTURAZIONE DEI CONSUMI

Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa e ogni altro importo dovuto dall'Utente.

La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.

La fatturazione dei consumi sarà effettuata con periodicità prevista dall'AEEGSI, ovvero, alla data di emissione del presente documento:

- 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Le "fatture di stima" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra tramite il calcolo di consumi stimati, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente relativi all'ultimo anno di consumo, così come previsto dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato"

Per i nuovi contratti di fornitura i consumi stimati saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato.

Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore rilevata dal Gestore o comunicata dall'Utente (autolettura), con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.

Sia le fatture di stima che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die, ossia con l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.

In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento) il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.

L'Utente finale ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo stimato, come sopra determinato.

ART 42 CRITERI PER LA FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELLE UTENZE AGGREGATE

E' facoltà del Gestore (fatto salvo eventuali provvedimenti AEEGSI) suddividere i punti di consegna installando più contatori presso un'unica unità condominiale, purché detti contatori

vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili e comunque non verranno installati contatori multipli per edifici con più di quattro alloggi.

Nelle more della definizione da parte dell'AEEGSI del documento riguardante la "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del SII", il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta dal complesso immobiliare, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglioni conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.

In sostanza il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l'intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglioni tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.

Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione.

ART 43 VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE A RICHIESTA DEL CLIENTE

Qualora l'Utente finale ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica così come previsto dall'AEEGSI o dalla "*Carta del Servizio Idrico Integrato*".

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza "a campo" risulta compresa nei limiti previsti dal DECRETO 30 ottobre 2013, n. 155 Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID), o dal Regio Decreto 23 Agosto 1890, n. 7088 – Approvazione del t.u. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n. 6991

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'Utente finale sarà tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario di cui all'art. 51 del presente Regolamento.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso sarà sostituito a spese e cura del Gestore e si procederà alla ricostruzione dei consumi in base a quanto stabilito dall' AEEGSI nella Deliberazione 5 Maggio 2016 218/2016/R/Idr: Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.

Il contatore oggetto di verifica rimarrà in giacenza per un periodo non inferiore a 90 giorni solari dalla data di effettuazione della verifica.

ART 44 PERDITE, DANNI, RESPONSABILITÀ

Le spese per la riparazione di danni alle condutture idriche ad alle attrezzature accessorie causati per incuria, dolo o colpa, verranno addebitate ai responsabili sulla base del listino prezzi in vigore e salvo ulteriori rivalse di danni diretti ed indiretti.

Uguale addebito verrà elevato in caso di guasto provocato a seguito di lavori nel sottosuolo da parte di terzi, a meno che non venga dimostrato da parte di chi ha causato il danno di aver ottemperato alle precauzioni prescritte dalla normativa vigente e di aver avuto indicazioni, relativamente all'ubicazione dei sottoservizi, pregiudizievoli in modo determinante per l'esecuzione del lavoro.

E' fatto obbligo di segnalare immediatamente il Gestore i casi di rottura e di manomissione del rivestimento di protezione delle condotte, in modo da consentire il più sollecito intervento di

riparazione. La tempestività della segnalazione e la dimostrata involontarietà nel provocare tale tipo di danno comportano il non addebito dei costi di intervento, purché venga lasciato aperto lo scavo per permettere di effettuare la riparazione.

Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore; ha il dovere inoltre di segnalare eventuali guasti o perdite sull'impianto situato a monte del contatore.

Così come stabilito dal precedente art. 29 l'Utente finale ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza, l'Utente finale può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione tramite dichiarazione relativa alla riparazione presentata da tecnico abilitato.

La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, così come stabilito dalla AEEGSI nella Deliberazione 5 Maggio 2016 218/2016/R/IIdr: Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale.

La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore, con le modalità e le tempistiche previste dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*.

In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.

ART 45 PAGAMENTO DEI CONSUMI DELLE UTENZE

Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente finale in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse, così come previsto dalla *"Carta del Servizio idrico integrato"*. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente finale per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente finale, come previsto dalla normativa vigente.

La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente finale relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.

Qualsiasi opposizione che l'Utente finale ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine stabilito dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*

Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a quanto previsto dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*.

Ritardi di pagamento, morosità, sospensioni del servizio e risoluzione del contatto sono regolati dall'AEEGSI o dalla *"Carta del Servizio Idrico Integrato"*

ART 46 SOSPENSIONE, IRREGOLARITA' DEL SERVIZIO E CONTROVERSIE

Il Gestore eroga un servizio continuo e regolare, e la sua mancanza o carenza sarà imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio il Gestore adotterà comunque tutte le misure atte ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare preavviserà gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili come previsto dalla Carta del Servizio Idrico.

Il Gestore comunque non assume responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura (sia in termini di portata sia in termini di pressione) dovute a caso fortuito, guasti, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio, anche con esplicito riferimento alle situazioni di carenza che si dovessero generare a causa di emergenze idriche sul territorio comunale.

Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno necessariamente provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva e sopraelevazione sufficiente alle proprie necessità.

E' data facoltà al Gestore di sospendere temporaneamente il servizio relativo alla fornitura idrica ad alcune categorie di utenti, e/o ad un certo numero di utenti di particolari categorie quando situazioni contingenti obblighino lo stesso ad una riduzione dell'erogazione.

La valutazione della necessità e della opportunità di tale sospensione è demandata unicamente al Gestore.

ART 47 DANNI DERIVANTI DALLA SOSPENSIONE DELL' EROGAZIONE DELL' ACQUA PER MOROSITÀ DELL'UTENTE

L'Utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART 48 CASI E MODALITÀ DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente finale possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni (art. 20 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto art. 16 comma 2 e art. 19 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (art. 26 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (art. 14 del presente Regolamento);
- e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 35, art. 36, art. 37 e art. 38 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'Utente finale al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art. 40 del presente Regolamento);
- g) opposizione dell'Utente finale al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore art. 41 comma 1 del presente Regolamento);
- h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'Utente finale di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa, art. 40 del presente Regolamento);
- i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (art. 29 del presente Regolamento);
- j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (art. 47 del presente Regolamento).

Nel caso in cui l'Utente finale non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione, la sospensione della fornitura sarà disposta nei tempi e con le modalità previste dall'AEEGSI o dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato" così come la risoluzione del contratto.

Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:

- k) nei giorni prefestivi o festivi;

- l) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente finale;
- m) in presenza di eccezioni mosse dall'Utente finale relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate.

ART 49 DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI

L'Utente finale, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.

Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell'Utente finale:

- n) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- o) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all'Utente finale, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore;
- p) per gli utenti con un contatore "accessibile" o "parzialmente accessibile" cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 100,00 euro.

L'Utente finale che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al Gestore entro il termine di costituzione in mora, pena l'inammissibilità della domanda.

Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà applicato un tasso annuale pari al Tasso Legale.

Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità condizionata potranno essere concesse rateizzazioni con numero di rate mensili pari al periodo conguagliato.

Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dal Gestore con specifiche modalità nei casi previsti dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato".

A richiesta dell'Utente finale il Gestore potrà concedere il pagamento del corrispettivo dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo di n. 15. In tal caso sarà applicato sull'intera somma un Tasso Legale maggiorato di 1,5 punti percentuali.

ART 50 COMUNICAZIONI E RECLAMI

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente finale deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dall'AEEGSI o dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda all'AEEGSI o alla Carta del Servizio del Servizio Idrico Integrato.

ART 51 ADDEBITI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO

Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell'emissione di fatture ai sensi del precedente art. 45, entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà addebiti a carico degli utenti come previsto dalla "Carta del Servizio Idrico Integrato"

ART 52 ADDEBITI VARI

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a. penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (art 16, art.15 del presente Regolamento);
- b. penale per prelievi abusivi (art 27 del presente Regolamento);
- c. penale per la manomissione degli impianti del Gestore e dei sigilli ai contatori (art 29 del presente Regolamento);
- d. corrispettivo per voltture d'utenza (art 21 del presente Regolamento);
- e. corrispettivo per la riapertura utenza morosa (art 24 del presente Regolamento);
- f. corrispettivo per la verifica del contatore (art 59 del presente Regolamento);
- g. corrispettivo per eventuali prestazioni a valle del punto di consegna;
- h. anticipo in conto consumo (art 52 del presente Regolamento);
- i. penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (art. 29 del presente Regolamento);
- j. corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (art.33 del presente Regolamento);
- k. corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (art.12, del presente Regolamento).

Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'EGA su proposta del Gestore e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori e rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore.

Capitolo 5

DISPOSIZIONI PER UTENZE

ART 53 CONTRATTI DI UTENZA PREESISTENTI

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente finale nei termini stabiliti dall'art. 19 del presente Regolamento.

I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno.

Affinché l'adesione sia consapevole, il Gestore invierà all'Utente finale, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale del presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto dalla Carta dei Servizi.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente art. 52, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Capitolo 6

DISPOSIZIONI FINALI

ART 54 CONTROVERSIE E RECLAMI

Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente è di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.

Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Per ogni effetti di legge il Gestore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede in Varese e l'utente finale nel luogo in cui avviene la fornitura dell'acqua pattuita contrattualmente.

La risoluzione di qualsiasi controversia relativa ai contratti di fornitura è definita dalle Autorità Giudiziarie nella cui giurisdizione trovasi il Comune presso il cui territorio ha oggetto la fornitura idrica.

ART 55 MODIFICHE DEL RAPPORTO

Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell'Autorità d' Ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.

ART 55 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'EGA, entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Servizio con il Gestore e alla sottoscrizione della Convenzione con il Gestore.

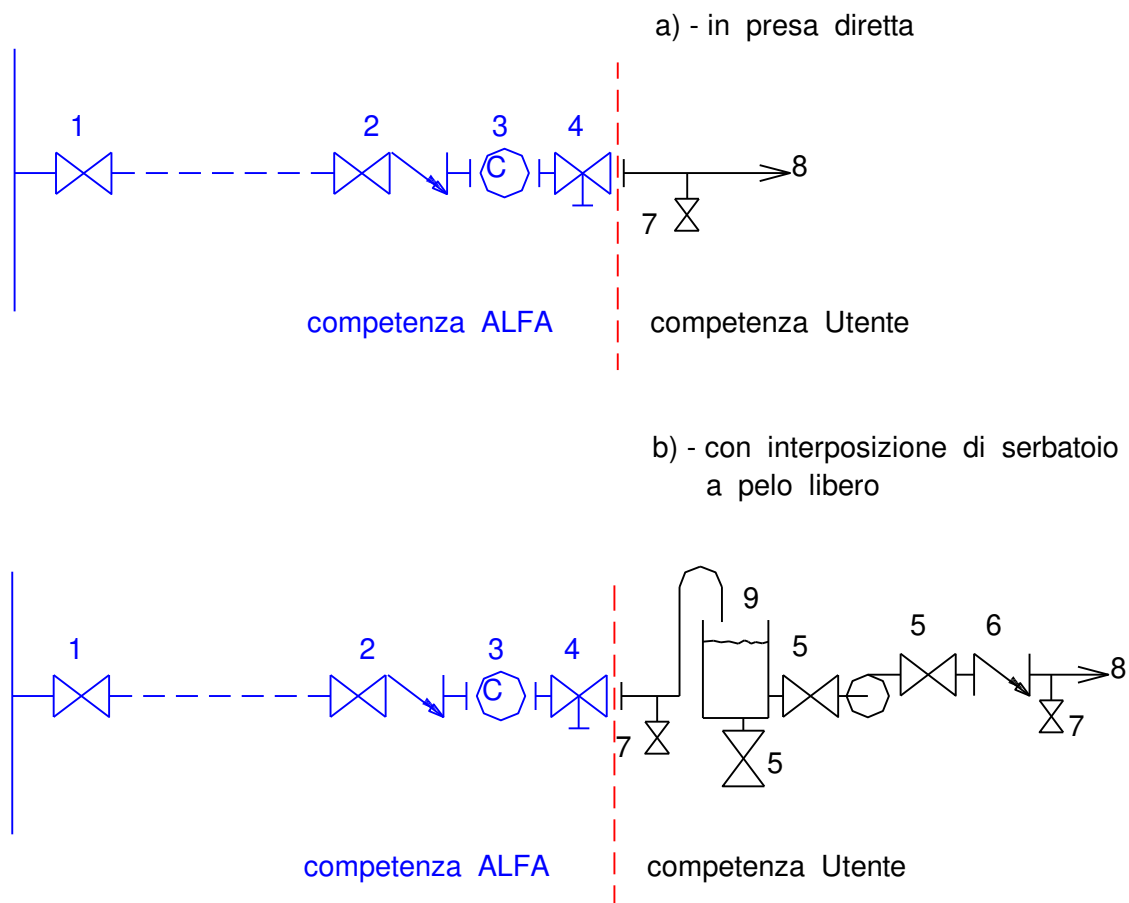
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente finale di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.

All'atto dell'entrata in vigore il Regolamento sostituirà integralmente le norme regolamentari di ogni singolo Comune.

ALLEGATO A: Schema impianti interni (a valle del contatore)

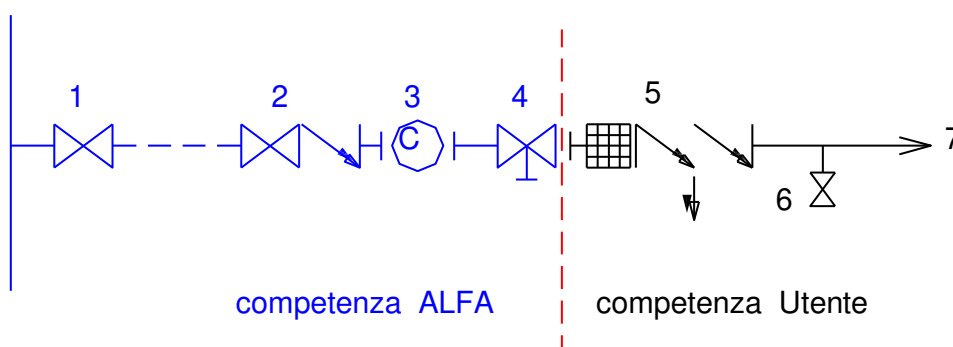
SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 1 - 5 - 6



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di intercettazione
- 6 - valvola di non ritorno
- 7 - rubinetto di scarico
- 8 - rete interna utente
- 9 - serbatoio a pelo libero

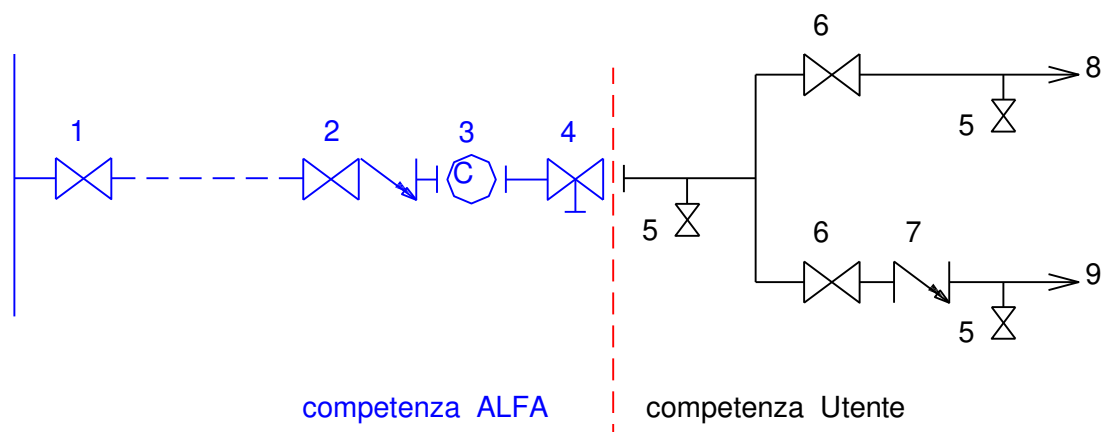
SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 2 - 3 - 4 - 7 - 8



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - rubinetto di scarico
- 7 - rete interna utente

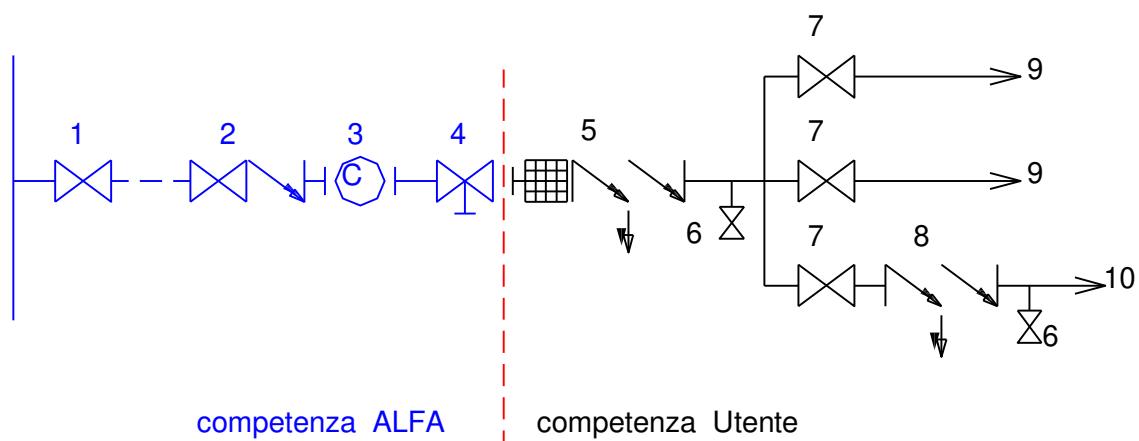
SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA MISTA (TIPOLOGIA 1 e TIPOLOGIA 5 - 6)



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - rubinetto di scarico
- 6 - elemento di intercettazione
- 7 - valvola di non ritorno
- 8 - rete interna utente di tipologia 1
- 9 - rete interna utente di tipologia 5 - 6

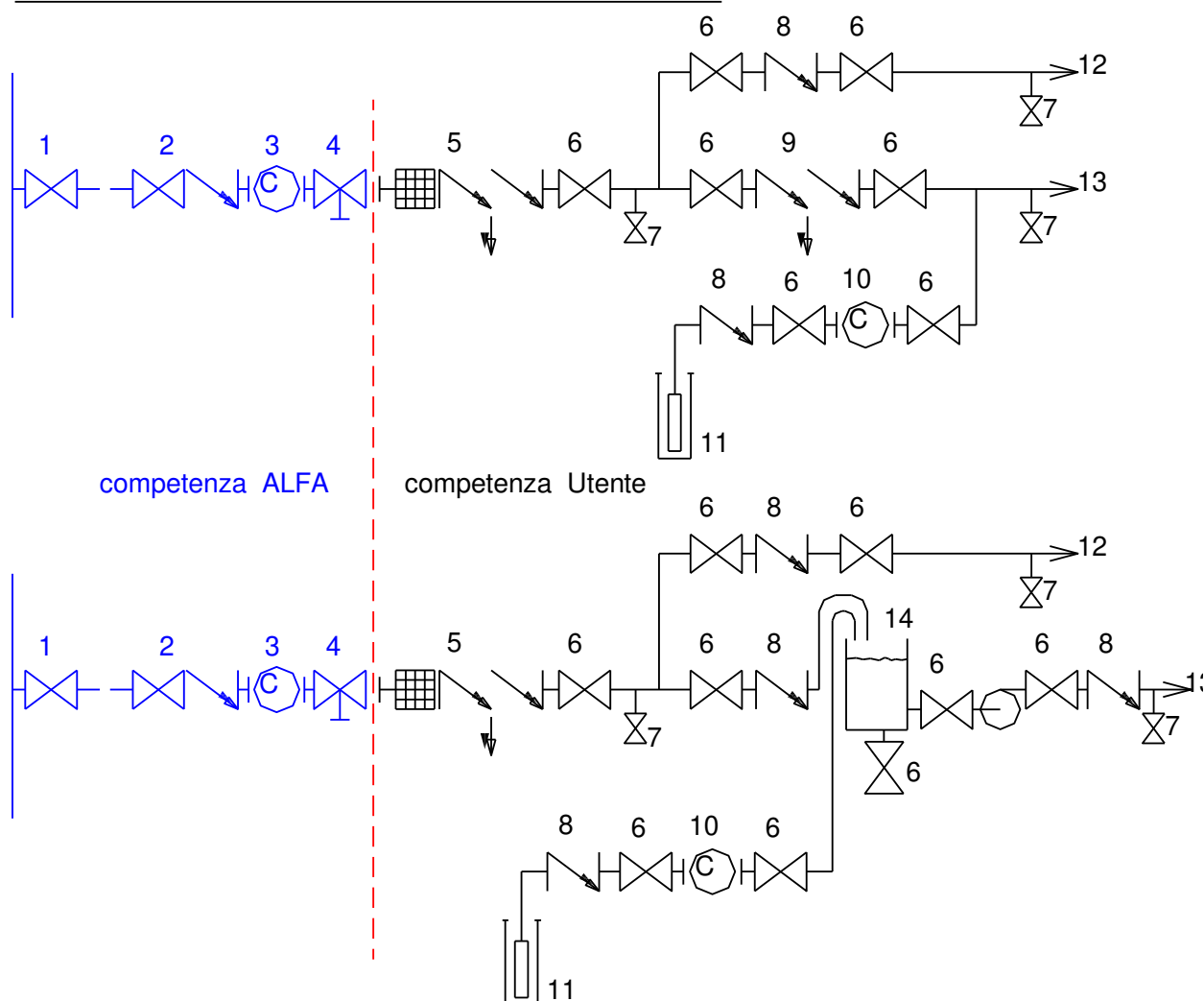
SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA MISTA (TIPOLOGIA 1 e TIPOLOGIA 2 - 3 - 4 - 7 - 8)



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - rubinetto di scarico
- 7 - elemento di intercettazione
- 8 - elemento di disconnessione
- 9 - rete interna utente di tipologia 1
- 10 - rete interna utente di tipologia diversa

SCHEMA DI IMPIANTO INTERNO DI TIPOLOGIA 9



LEGENDA

- 1 - elemento di intercettazione della derivazione stradale
- 2 - valvola a sfera + valvola di non ritorno
- 3 - contatore AGESP
- 4 - valvola a sfera + presa per misurazione pressione
- 5 - elemento di disconnessione completo di filtro
- 6 - elemento di intercettazione
- 7 - rubinetto di scarico
- 8 - valvola di non ritorno
- 9 - elemento di disconnessione
- 10 - contatore Utente
- 11 - pozzo idrico privato
- 12 - rete interna utente di tipologia 1
- 13 - rete interna utente di tipologia 2 - 3 - 4 - 7 - 8
- 14 - serbatoio a pelo libero

ALLEGATO B: Caratteristiche contatori per acqua fredda⁵

Prestazioni misuratori MID (R160)⁶

Prestazioni misuratori CEE (Classe C)

Gamma di calibri	Q1	Q2	Q3	Q4	R	Qmin	Qt	Qn	Qmax	Classe C
	l/ora	l/ora	mc/ora	mc/ora	Q3/Q1	l/ora	l/ora	mc/ora	mc/ora	Qn/Qmin
DN 13-1/2"	15,6	25	2,5	3,1	160	15,0	24	1,5	3,0	100
DN 20-3/4"	25,0	40	4	5,0	160	25,0	40	2,5	5,0	100
DN 25-1"	39,4	63	6,3	7,9	160	35,0	56	3,5	7,0	100
DN 30-1"1/4	62,5	100	10	12,5	160	50,0	80	5	10,0	100
DN 40-1"1/2	100,0	160	16	20,0	160	100,0	160	10	20,0	100
DN 50-2"	156,3	250	25	31,3	160	150,0	240	15	30,0	100
DN 65-2"1/2	250,0	400	40	50,0	160	250,0	400	25	50,0	100
DN 80-3"	393,8	630	63	78,8	160	400,0	640	40	80,0	100
DN 100-4"	625,0	1000	100	125,0	160	600,0	960	60	120,0	100
DN 150-6"	1562,5	2500	250	312,5	160	1500,0	2400	150	300,0	100

Q1-(Qmin) la minima portata alla quale il contatore deve funzionare rispettando gli errori definiti per il campo di portata inferiore

Q2-(Qt) la minima portata alla quale il contatore deve funzionare rispettando gli errori definiti per il campo di portata superiore

Q3-(Qn) portata permanente (nominale)

Q4-(Qmax) portata di sovraccarico (massima)

⁵ L'acqua è considerata <<fredda>> quando la sua temperatura è compresa tra 0° C e 30° C (DPR854/82)

⁶ Le caratteristiche MID ai fini della progettazione hanno validità a partire dal 1-1-2017; fino a tale data lo standard di progettazione è riferito ai misuratori CEE

ALLEGATO C: Specifiche tecniche disconnettore a zona

Il presente allegato definisce le caratteristiche funzionali, dimensionali, fisico-chimiche, meccaniche e idrauliche che devono soddisfare i disconnettori a zona di pressione ridotta controllabile (di seguito denominati disconnettori), le indicazioni per la designazione e le istruzioni per la loro posa in opera.

Campo di applicazione

Si applica ai disconnettori, usati per evitare il ritorno in rete di acque contaminate aventi dimensioni da DN 15 a DN 250 inclusi e con PN 10.

Essi devono poter funzionare senza modifiche né regolazioni alle seguenti condizioni:

- a pressione compresa tra 0 e 10 bar;
- per qualsiasi variazione di pressione compresa tra questi limiti;
- in servizio continuo a una temperatura $\leq 30^{\circ}\text{C}$ ⁷.

Gli apparecchi aventi diametri, pressione d'esercizio e temperatura d'esercizio diverse, devono comunque corrispondere alle specifiche generali di questo allegato.

Lo schema indicativo di realizzazione è riportato nella Fig.1.

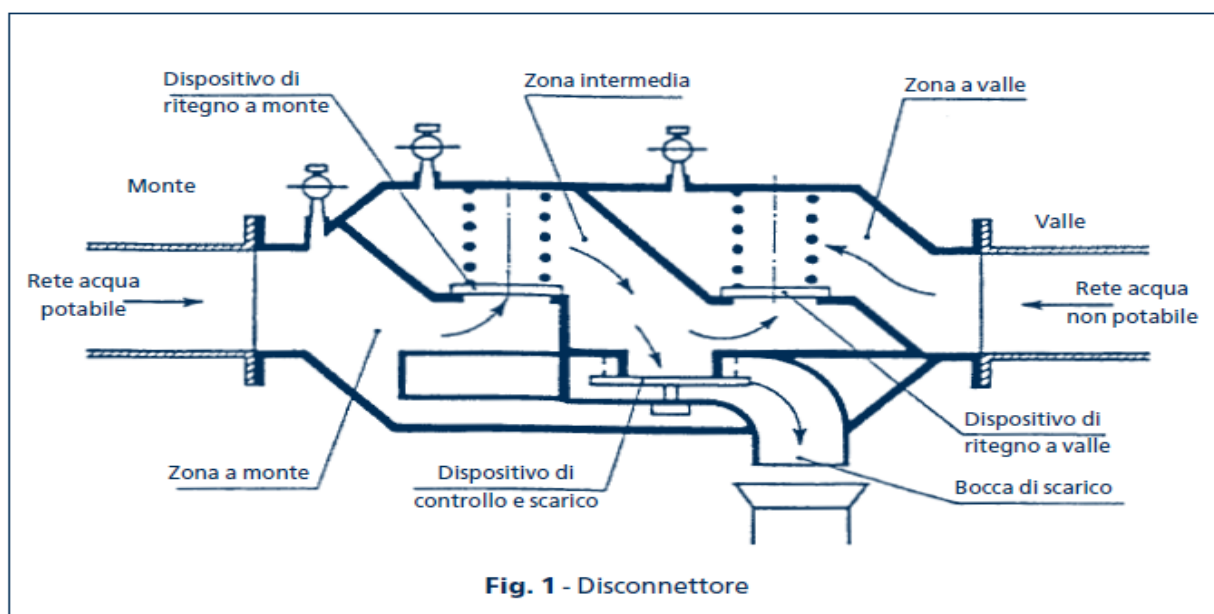


Fig. 1 - Disconnettore

Normativa di riferimento

Decreto 6 aprile 2004, n. 174

Ministero della Salute. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

UNI 9182_2014

Impianti di alimentazione e distribuzione d'acqua fredda e calda - Progettazione, installazione e collaudo.

UNI EN 806-5:2012

Specifiche relative agli impianti all'interno di edifici per il convogliamento di acque destinate al consumo umano

UNI EN 12729_2003

Dispositivi per la prevenzione dell'inquinamento da riflusso dell'acqua potabile - Disconnettori controllabili con zona a pressione ridotta - Famiglia B - Tipo A

⁷ Vedi nota 4

Materiali

I materiali utilizzati per la costruzione del disconnettore devono garantire nel tempo e nelle condizioni di esercizio, la funzionalità dell'apparecchio e devono soddisfare i regolamenti sanitari previsti per le reti idriche, in particolar modo la zona a monte.

Il disconnettore deve avere tre attacchi per le misure di pressione, onde permettere di eseguire le misure periodiche previste dai regolamenti del Gestore.

Essi sono situati:

- nella zona a monte del primo dispositivo di non ritorno;
- nella zona a valle del secondo dispositivo di non ritorno;
- nella zona intermedia.

I canali interni al disconnettore che conducono agli attacchi per i misuratori di pressione, devono avere su tutto il loro percorso una sezione minima di 12 mm² per prevenire fenomeni di otturazione ed inoltre la dimensione minima della sezione deve essere almeno 4 mm.

Il comando del dispositivo di scarico deve essere costruito in modo che, in caso di rottura od avaria, lo scarico resti obbligatoriamente aperto.

Dimensioni nominali dei raccordi

Le dimensioni nominali dei disconnettori sono:

- in base alla filettatura del raccordo: 1/2" - 3/4" - 1" e 1/4" - 1 e 1/2" - 2" (rispettivamente DN 15, 20, 25, 32, 40, 50);
- in base al diametro nominale delle flange di raccordo: DN 65, 80, 100, 150, 200, 250 (rispettivamente 2 e 1/2" - 3" - 4" - 6" - 8" e 10").

Filettatura dei raccordi di ingresso e uscita

I raccordi devono essere dotati di filettatura UNI ISO 228/1 o UNI ISO 7/1.

Flange di raccordo di ingresso e uscita

Le flange devono essere conformi alle UNI 1092_1. Le dimensioni sono quelle della serie PN 10.

Attacchi dei misuratori di pressione

Il diametro degli attacchi per i misuratori di pressioni devono essere:

- G 1/4" per disconnettori dal DN 15 al DN 50;
- G 1/2" per disconnettori dal DN 65 al DN 250.

Cessione sostanze e resistenza chimica

Tutti i materiali costituenti il disconnettore che vengono a contatto con l'acqua devono soddisfare le prescrizioni del DM 174/2004.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a valle con senso di flusso contrario

Il dispositivo di ritegno deve sopportare senza danno e garantire la tenuta anche per punte di pressione di 20 bar in senso contrario al normale senso di flusso. Operando nelle condizioni di prova definite nella UNI EN 12729_2003, non devono prodursi passaggi di acqua e/o deformazioni permanenti o deterioramenti del dispositivo di non ritorno a valle.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a valle con senso di flusso normale

Il dispositivo di ritegno (non ritorno) deve essere normalmente chiuso e realizzare la tenuta fino a differenze di pressione nel senso di flusso normale di almeno 70 mbar. Nelle condizioni di prova definite nella UNI EN 12729_2003, la pressione differenziale di arresto del dispositivo di non ritorno a valle deve essere maggiore o uguale a 70 mbar e deve assicurare la tenuta.

Mantenimento della minima differenza di pressione tra zona a monte e zona intermedia

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, deve essere mantenuta a valori maggiori di 140 mbar la differenza di pressione tra la zona a monte e quella intermedia. Tale differenza di pressione deve essere garantita anche in assenza di flusso.

Intervento del dispositivo di scarico della zona intermedia quando la pressione a monte è bassa

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, la zona intermedia deve trovarsi in comunicazione con l'atmosfera (scarico aperto) quando la pressione a monte è minore o uguale a 140 mbar.

Intervento del dispositivo di scarico della zona intermedia quando la differenza di pressione è minima

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, il dispositivo di scarico si deve aprire (comunicare con l'atmosfera) prima che la differenza di pressione raggiunga il minimo di 140 mbar e richiudere a seguito dell'aumento della differenza di pressione. Il funzionamento, nelle condizioni predette, deve essere assicurato in tutto il campo di pressione previsto.

Tenuta del dispositivo di scarico in caso di fluttuazione della pressione di alimentazione

Operando come indicato nella UNI EN 12729_2003, una fluttuazione della pressione a monte di circa 100 mbar non deve produrre alcuna fuoriuscita della valvola di scarico.

Pressione differenziate di arresto del dispositivo di non ritorno nella zona a monte e della sua tenuta nel senso di flusso normale

Il dispositivo di non ritorno nella zona a monte deve garantire la perfetta tenuta nel senso di flusso normale fino ad una pressione di almeno 200 mbar nelle condizioni di prova descritte nella UNI EN 12729_2003.

Tenuta del dispositivo di non ritorno nella zona a monte con senso di flusso contrario (depressione)

Il dispositivo di non ritorno deve impedire il flusso in senso contrario dell'acqua nelle condizioni di simulazione d'avaria (dispositivo di non ritorno a valle alzato) previste nella UNI EN 12729_2003.

Marcatura

Ogni disconnettore deve essere marcato in modo visibile con le seguenti indicazioni:

- a) nome, marchio o sigla del costruttore;
- b) denominazione commerciale (tipo, modello, ecc.);
- c) pressione nominale;
- d) temperatura massima di servizio in °C;
- e) numero di serie;
- f) dimensione nominale dei raccordi;
- g) freccia indicante il senso di flusso nominale.

Le indicazioni dalla a) alla e) possono essere riportate per incisione o per processo simile, su una targa metallica fissata solidamente alla parte superiore o su ciascuno dei due lati dell'apparecchio.

Scheda tecnica

Ogni disconnettore deve essere accompagnato da opportuna scheda tecnica compilata secondo UNI 9038 e completa di istruzioni per la posa in opera.

Criteri per l'installazione

Indicazioni generali per la posa delle tubazioni di acqua potabile sono date nella UNI 9182; il posizionamento del disconnettore all'interno della rete derivata da quella pubblica è fissato nel presente regolamento. A titolo orientativo sono riassunte indicazioni per il posizionamento ed il montaggio dei disconnettori.

Circuiti o apparecchiature la cui connessione diretta alla rete pubblica di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell'acqua contaminante in funzione delle condizioni impiantistiche.

- Impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato;
- impianti di condizionamento e di trattamento aria;
- impianti di trattamento acqua;

- piscine pubbliche e private;
- impianti antincendio a mezzo Sprinkler, naspi o lance;
- impianti di irrigazione automatica o di innaffiatura;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- apparecchiature per trattamenti fotografici;
- impianti di dosaggio automatico di acqua e sostanze medicamentose in allevamenti di animali;
- apparecchiature dentistiche;
- ospedali: protezione di contatori di: laboratori di igiene e profilassi; - reparti degenze infettive; apparecchiature di dialisi; - autoclavi di sterilizzazione, ecc.;
- impianti centralizzati di pulizia (ad alta pressione);
- lavatrici industriali;
- hotel, ristoranti ed autogrill (con impianti di preparazione cibi, miscelazione sciroppi di base con gas acido carbonico ad alta pressione, ecc.);
- impianti di lavaggio automezzi, aerei, vagoni, ecc.;
- circuiti di raffreddamento motori diesel o sistemi di cogenerazione;
- impianti di alimentazione acqua potabile per imbarcazioni;
- impianti di lavaggio bottiglie;
- industria metallurgica:
- raffreddamento serbatoi di sostanze chimiche; - impianti di verniciatura;
- impianti di decappaggio; - scambiatori di calore;
- industria delle materie plastiche: raffreddamento delle macchine, ecc.;
- industrie in generale: utilizzo d'acqua per usi diversi da quelli igienico sanitari;
- industrie biochimiche: laboratori di ricerca;
- raffinerie: impianti antincendio, depurazione, ecc.;
- industrie grafiche: acque di lavaggio dei cilindri;
- industrie alimentari: tutti gli impieghi di acqua potabile miscelata con altre sostanze;
- altri impianti aventi struttura analoga ad una di quelle di cui sopra e comportanti lo stesso rischio.

Luogo di installazione

La scelta del luogo di installazione dell'apparecchio deve essere tale che l'insieme del disconnettore sia al di fuori da ogni zona inondabile, considerando sempre il più alto livello che potrebbe raggiungere l'acqua nel posto limitrofo, in caso di frequenti allagamenti. Il disconnettore deve essere, preferibilmente, messo all'esterno di tutta l'opera edilizia ed al disopra del suolo.

Quando l'apparecchio è messo tra un impianto che presenta rischi di inquinamento per la rete d'acqua potabile, tutte le reti che alimentano usi sanitari od alimentari devono essere sistemate a monte del disconnettore e la rete a valle deve portare i segni distintivi ed i colori convenzionali di sicurezza conformi alla UNI 5634.

Lo spazio intorno al disconnettore deve permettere di effettuare la posa o la rimozione senza alcuna difficoltà. Il suo accesso deve essere facile per eventuali riparazioni e prove di funzionamento.

L'apertura della valvola di scarico deve permettere l'evacuazione per gravità delle acque di flusso.

Gli attacchi piezometrici non devono essere situati vicini al piano di appoggio e gli organi di manovra devono essere situati sul lato della faccia anteriore.

L'apparecchio deve essere situato in una parte comune del fabbricato e facilmente accessibile, deve essere areato e non deve essere inondabile.

Il dispositivo di evacuazione non deve provocare emanazioni tossiche nel locale. Le acque evacuate non devono nuocere all'ambiente: il parere dell'autorità sanitaria deve essere richiesto nei casi previsti nei regolamenti vigenti.